

N. «Modifica della direttiva per il controllo della regolazione dei proiettori dei veicoli a motore durante l'ispezione generale ai sensi dell'articolo 29 StVZO (direttiva sulle prove dei proiettori HU). BMVI/StV 22/7345.2/80-4 del 12.11.2018, Verkehrsblatt 2018, pag. 834 e rettifica del 3.1.2019, Verkehrsblatt 2019, pag. 23».

Bonn, xx.xx.xxxx
RV 3/7341.1/40-00

«A seguito della pubblicazione della direttiva HU sulle prove dei proiettori, gli sviluppi tecnici e le considerazioni pratiche (sottosettori da escludere) richiedono un adattamento. La direttiva per l'ispezione della regolazione dei proiettori dei veicoli a motore durante l'ispezione principale ai sensi dell'articolo 29 StVZO (direttiva sulle prove dei proiettori HU). BMVI/StV 22/7345.2/80-4 del 12.11.2018, Verkehrsblatt 2018, pag. 834 e rettifica del 3.1.2019, Verkehrsblatt 2019, pag. 23» è modificata¹.

La modifica è applicabile al più tardi dodici mesi dopo la sua pubblicazione.

Ministero federale per gli affari digitali e i trasporti
pp.
Iris Reimold

Modifica della direttiva per il controllo della regolazione dei proiettori dei veicoli a motore durante l'ispezione generale ai sensi dell'articolo 29 StVZO (Direttiva sulle prove dei proiettori HU). BMVI/StV 22/7345.2/80-4 del 12.11.2018, Verkehrsblatt 2018, pag. 834 e rettifica del 3.1.2019, Verkehrsblatt 2019, pag. 23:

1. Il punto 4.1.1 dell'allegato 4 è così riformulato:

4.1 Dimensioni minime delle corsie


Distanza massima tra le corsie	1,4 m
a) Larghezza minima M1 ⁷⁾ , N1:	2,0 m

¹ Notificata ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241, del 17.9.2015, pag. 1).

	N2, N3, M2, M3, T	2,3 m
b) Lunghezza minima	M1, N1:	4,0 m
	N2, N3, M2, M3, T:	8,5 m
	L:	2,5 m

Per controllare la regolazione dei proiettori dei veicoli assegnati a un tipo di veicolo nazionale, devono essere selezionati i sistemi adatti in termini di dimensioni. Se i veicoli non possono essere sottoposti a prova nell'impronta per via delle loro caratteristiche di progettazione (ad esempio lunghezza, larghezza del veicolo), l'impronta deve essere opportunamente adattata.

L'impronta per i veicoli a motore a due corsie è costituita da due corsie, che per il SEP consistono in un'area separata. Le dimensioni, la posizione e la marcatura di queste aree devono corrispondere alla seguente illustrazione.



*il valore ammissibile per la distanza è riportato nei documenti di omologazione o nelle istruzioni per l'uso del rispettivo SEP. Per soddisfare i requisiti, il veicolo deve muoversi opportunamente lungo le corsie.

2. All'allegato 4, punto 4.1, è inserita la seguente nota a piè di pagina 7:

⁷ Categorie di veicoli conformemente all'allegato XXIX StVZO

3. Il punto 4.1.1 dell'allegato 4 è così riformulato:

4.1.1 Prescrizioni relative al sistema di regolazione del proiettore

Le pendenze non devono superare l'1,5 %. La differenza tra le pendenze longitudinali delle due corsie non deve superare l'1,5 %. Se le impronte del veicolo a motore e del SEP devono essere registrate come aventi una pendenza diversa dallo 0 %, ciò deve essere annotato nel rapporto di prova (con il valore sia nella direzione di marcia che trasversale rispetto alla direzione di marcia). La pendenza determinata nella direzione di marcia diventa il valore di riferimento (valore zero) per il SEP durante la taratura.

4. Il punto 4.1.3 dell'allegato 4, ultimo comma, è così riformulato:

4.1.3 Se i valori limite della deviazione di uniformità non sono rispettati in una determinata sottozona dell'impronta, la sottozona può essere esclusa senza migliorare la planarità delle corsie:

In caso di impronta per i veicoli delle categorie M1 e N1 o per i tipi di veicoli nazionali loro assegnati, la lunghezza totale della sottozona continua esclusa è limitata a 150 cm. La sottozona esentata deve trovarsi ad almeno 60 cm dall'inizio dell'impronta sul lato rivolto verso il SEP.

Nel caso delle impronte dei veicoli delle categorie M2, M3, N2, N3 e T o dei tipi di veicoli nazionali loro assegnati, la lunghezza totale della sottozona esentata è limitata a 270 cm e non può essere suddivisa in più di due sottozone distinte. La sottozona esentata deve trovarsi ad almeno 90 cm dall'inizio dell'impronta sul lato rivolto verso il SEP. Deve esserci una distanza minima di 100 cm tra le sottosezioni esentate.

Nel caso di impronte per i veicoli delle categorie L3e, L4e e L5e (motocicli e veicoli a motore a tre ruote), non sono consentite sottozone esentate.

In caso di utilizzo di sottozona esentate che vanno oltre il precedente status di cui al punto 4.1.3 (del 12 novembre 2018), la verifica delle prescrizioni relative all'impronta/alle corsie del veicolo a motore deve essere effettuata conformemente alle disposizioni della nota a piè di pagina 15, secondo la procedura di cui all'allegato 2 all'appendice 4.

A seconda delle dimensioni della sottozona o delle sottozone dell'impronta esentate, l'area d'uso dei veicoli sottoposti a prova deve essere limitata di conseguenza. Per l'ispezione del veicolo, durante la prova si deve garantire che nessuno degli assi pertinenti del veicolo sia posizionato all'interno della sottozona/delle sottozone esentate. Le zone sono ugualmente esentate su entrambe le corsie. Le sporgenze o le depressioni causate da piccole strutture in pietra con un'estensione inferiore a 10 cm nel senso di marcia (cavidotti, dissuasori stradali, canali di drenaggio, ecc.), che non sono coperti da un punto della griglia conformemente alla figura 1 dell'allegato 2, non sono inclusi nelle sottozone escluse. Occorre tuttavia effettuare una marcatura ai sensi del punto 4.1.4 per garantire che nessun veicolo vi sia parcheggiato durante l'utilizzo dei SEP. L'ubicazione e l'estensione della superficie esentata e delle piccole formazioni in pietra sono indicate nella documentazione generale di cui al punto 4 dell'allegato 5. Il miglioramento della zona è preferibile all'eliminazione delle sottozone.

5. Il punto 4.1.4 dell'allegato 4, ultimo comma, è così riformulato:

Il disegno della marcatura deve essere permanente, evidente e sempre chiaramente riconoscibile.

6. Il punto 2, paragrafo 1, dell'allegato 1 dell'appendice 4 è così riformulato:

2. Marcatura delle impronte/delle corsie per i veicoli a motore

Occorrono almeno quattro marcature angolari che identifichino i bordi esterni dell'impronta. Di seguito sono riportati tre possibili esempi di marcatura dell'impronta: le due linee parallele a sinistra simboleggiano ciascuna l'impronta (del SEP).

7. Nell'allegato 2 all'appendice 4, il termine "planarità" è sottolineato nella prima frase del paragrafo 4.

8. Il paragrafo 5 dell'allegato 2 dell'appendice 4 è così riformulato:

Per determinare la dimensione di riferimento, iniziare con la distanza minima possibile del punto di misurazione m_{kl} all'inizio dell'impronta e continuare con le distanze dei punti di

misurazione aumentate di multipli della distanza tra i punti della griglia (come nella figura 2 dell'allegato 2) fino alla fine dell'impronta. (Esempio con una distanza dei punti della griglia di 25 cm: $m_{kl} = m_1 = 0,5$ m, $m_2 = 0,75$ m, $m_3 = 1,0$ m, $m_4 = 1,25$ m, ecc.). Il numero di punti di misura intermedi dipende dalla griglia selezionata. La figura 5 della norma DIN 18202:2013-04 è utilizzata per determinare i valori limite per le deviazioni di planarità per le distanze dei punti di misurazione diverse da quelle specificate nel disegno di cui al punto 4.1.2 della suddetta direttiva.

9. Il paragrafo 9 dell'allegato 2 dell'appendice 4 è così riformulato:

Se i punti della griglia rientrano nell'intervallo ammissibile che può essere escluso come impronta, le altitudini dei punti di misurazione situati in queste zone non devono essere determinate mediante misurazione, ma informaticamente mediante interpolazione lineare tra il punto della griglia situato direttamente di fronte alla sottozona esclusa e il punto della griglia situato direttamente dopo la sottozona esclusa per la determinazione informatica della dimensione di riferimento.

10. Il paragrafo 10 e la figura 4 dell'allegato 2 sono soppressi.

11. Il paragrafo 11 dell'allegato 2 dell'appendice 4 è così riformulato:

Le deviazioni di planarità sono considerate separatamente per ogni corsia.

12. Il primo punto elenco, quinto trattino, del punto 2.2 dell'allegato 5 è così formulato:

La differenza tra le pendenze longitudinali delle carreggiate e le pendenze trasversali ad angoli perpendicolari ad esse non deve superare l'1,5 %.